



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23

Del 21.02.2025

Oggetto: Dispensario farmaceutico stagionale istituito nella frazione di Le Forna giusta DGR n. 16 del 27.01.2025 – Linee di Indirizzo

L'anno Duemila venticinque il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 20.45 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'elevato afflusso turistico nella stagione estiva porta l'Amministrazione comunale ad organizzare i servizi non solo per la popolazione residente, ma anche per quella fluttuante che arriva in gran numero sul territorio;

Dato atto che la popolazione locale vive e risiede in parte nella frazione di Ponza Porto e in parte nella frazione di Le Forna e che al servizio dell'intera cittadinanza vi sono n. 2 farmaci entrambe site nella frazione di Ponza Porto;

Ritenuto pertanto necessario, in vista della prossima stagione balneare, potenziare il servizio farmaceutico locale nella frazione di Le Forna, in modo da garantire a tutti, residenti, turisti e villeggianti, un presidio medico di prima necessità e, dunque, un servizio sanitario immediato e maggiormente efficiente;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 27.01.2015, con la quale l'Ente Regione, in accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di Ponza, autorizzava l'istituzione in Ponza – nella frazione di Le Forna un dispensario farmaceutico stagionale per il periodo 01 maggio – 30 settembre;

Atteso che il Comune di Ponza intende continuare a garantire il servizio del dispensario farmaceutico stagionale, come già istituito nella frazione di Le Forna con il citato atto deliberativo giuntale della Regione Lazio;

Richiamato specificatamente l'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n.362 rubricato "Dispensario Farmaceutico" che precisamente stabilisce:

"1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti: "Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217".

Dato atto che la normativa contenuta nell'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché la giurisprudenza amministrativa consolidata hanno individuato nel principio della *vicinitas* il criterio da adottare in via preferenziale per la individuazione del gestore del dispensario farmaceutico stagionale;

Precisato che in sintesi, l'apertura del dispensario stagionale:

1. è ammessa esclusivamente nelle realtà più piccole, cioè nelle *"località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico"* con popolazione non superiore a 12.500 abitanti;
2. è possibile soltanto a fronte di comprovate esigenze dell'assistenza farmaceutica attestate dal volume di presenze turistiche annuali, secondo le rilevazioni effettuate dalle Aziende di Promozione Turistica ai sensi dell'art. 4 L. 217/1983;
3. è autorizzata *"in aggiunta alle farmacie esistenti"*, e, quindi, a prescindere dalla previsione in pianta organica di una sede farmaceutica vacante;

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico";

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime espressa per appello nominale

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di esprimere le seguenti linee di indirizzo affinché si proceda all'assegnazione in gestione del dispensario farmaceutico stagionale, come già istituito nella frazione di Le Forna, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 27.01.2015:
 - periodo di apertura stagionale: dal 01 maggio al 30 settembre;
 - annualità oggetto dell'assegnazione in gestione del servizio: 2025 - 2026 – 2027;
- 2) di demandare al Responsabile del IV Settore "SUAP" l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini dell'attivazione del detto dispensario;
- 3) di dichiarare stante l'urgenza la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 24/02/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

